



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 2/2026

1. IL COMMENTO GENERALE N. 27 DEL COMITATO DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI SULLA DIMENSIONE AMBIENTALE NELLA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Tra diritti di seconda e di terza generazione: la genesi materiale del Commento generale n. 27 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici sociali e culturali

L'attuale condizione ambientale dell'ecosistema terrestre è allarmante: «[it] increase(s) the risk of reaching irreversible biophysical tipping points that threaten fundamental ecological systems and processes that sustain life» (V. RITZ, *Climate tipping points: tracing the limits of political discretion*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 38, no. 2, 2025, pp. 213-234; J. D. HASKELL, *Experiencing Tipping Points in International Law*, in J. D'ASPREMONT, J. D. HASKELL (eds.), *Tipping Points in International Law*, Cambridge University Press, 2021, pp. 1-25). In ogni conferenza internazionale nella cui agenda si inserisce il tema ambientale, parole-chiave quali sfruttamento, inquinamento e distruzione dell'ambiente sono richiamate in stretta correlazione ai fattori causali – economici – e alle conseguenze complementari – sociali - che rendono di fatto instabile ogni luogo del mondo, alterando in modo significativo e negativo le disuguaglianze tra gli individui. Tra questi, coloro che hanno contribuito in modo limitato alla crisi ambientale contemporanea, ovvero popolazioni, comunità agricole, popolazioni indigene, che si collocano prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo, ne subiscono oggi un impatto maggiore in termini di povertà, fame e malnutrizione.

Il contributo approfondisce il tema in relazione al mandato del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, organo competente per il monitoraggio dell'attuazione del relativo Patto ad opera degli Stati Parti, il quale ha adottato nel 2025 un Commento generale dedicato alla concettualizzazione dei diritti di seconda generazione, che ne rimettono in capo agli attori collettivi la rivendicazione per una protezione concreta su scala nazionale, regionale e locale. Tuttavia, il Comitato, ne propone una configurazione innovativa con l'intento di declinarli rispetto al peso specifico di ciascuna categoria e alla luce sia del diritto allo sviluppo – di terza generazione (K. ARTS, M. TAMO (eds.), *Research Handbook on the Right to Development*, Edward Elgar Publishing, 2024) – sia dei processi di sviluppo sostenibile che hanno luogo soprattutto nei Paesi meno avanzati. In tale prospettiva, il Comitato fa propria la riflessione di numerose Procedure Speciali incaricate dal Consiglio dei Diritti Umani di approfondire la componente ambientale del diritto allo sviluppo, correlando in modo biunivoco le condizioni economiche e sociali alla tutela dell'ambiente per assicurare percorsi di sviluppo realmente sostenibili per le collettività, le popolazioni, i

gruppi minoritari e, ovviamente, gli individui che vivono in condizioni svantaggiate o che presentano marcata vulnerabilità.

Nel ragionamento preliminare formulato dal Comitato per inquadrare l'oggetto del [Commento generale n. 27](#), la condizione 'naturale' non può definirsi statica bensì dinamica e, in questa accezione, essa include molteplici processi che impattano sulla qualità dell'aria e dell'acqua, sulla fertilità del suolo, sulla stabilità climatica, sulla fertilizzazione, sulla mitigazione delle minacce in natura, e che determinano la condizione di vita dell'essere umano ed il suo benessere.

I co-fattori che contribuiscono ad alterare l'ecosistema, nella sua duplice connotazione naturale ed umana, mettono a rischio la capacità delle generazioni presenti e future di esercitare i propri diritti economici, sociali e culturali in modo soddisfacente. In questa formulazione, i diritti in parola sono letti nell'ottica dello sviluppo sostenibile in quanto processo che mira a *«realize the rights of all human beings to an adequate living standard on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting therefrom with, without compromising the ability of future generations to meet their own needs»*.

Sotto il profilo oggettivo, per avvicinare i diritti economici, sociali e culturali al diritto allo sviluppo il Comitato utilizza quale situazione giuridica soggettiva il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile, definito nella sua portata materiale dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2022 e riconosciuto quale diritto a sé stante anche nei lavori delle Conferenze delle Parti contraenti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico e sulla biodiversità (S. KERIST, M. F. DAVIS, *Human Right to a Healthy Environment: Annotated Bibliography*, in *Northeastern University Law Review*, vol. 15, 2023). Il degrado ambientale, conseguente il rapido ed indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali del nostro pianeta ha incrementato la percentuale di rischio di godimento dei diritti economici, sociali e culturali nel breve, medio e lungo periodo, richiedendo non soltanto un'azione complessiva urgente ma anche un impegno intergenerazionale *«in the equitable sharing of rights, responsibilities, and resources across generations»*.

Il diritto in parola implica la tutela dei titolari – individuali e collettivi – per riequilibrare l'accesso alle risorse naturali, alla terra, ai beni e ai servizi pubblici, assicurando al contempo la loro partecipazione piena ed attiva ai processi decisionali. Questo impegno rileva primariamente al livello nazionale, ma si amplia per ricomprendere la dialettica asimmetrica tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo: i primi si avvantaggiano economicamente, i secondi subiscono modelli di produzione che poggiano su risorse energetiche deperibili e modelli di consumo che sono intrinsecamente diseguali. Al contempo, la lettera del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali rimanda al dovere degli Stati Parti di incentivare processi di sviluppo sostenibile rispetto alla componente ambientale, ancorché ai sensi del diritto internazionale dell'ambiente e del diritto internazionale dei diritti umani in senso lato (E. DE WET, J. VIDMAR (eds), *Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights*, Oxford University Press, 2012; J. H. KNOX, *Constructing the Human Right to a Healthy Environment*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 2020). Il Comitato rimarca altresì la rilevanza degli obblighi di carattere generale e di alcuni principi che oramai sono parte integrante del diritto internazionale: eguaglianza e non discriminazione, partecipazione attiva, accesso all'informazione, accesso alla giustizia, assistenza e cooperazione internazionale, equità intergenerazionale, responsabilità comuni e differenziale, precauzione e prevenzione. In sintesi, il Commento generale n. 27, a breve esaminato, è funzionale nella migliore attuazione del Patto Internazionale per *«a just transition towards a sustainable economy that centres human rights and the well-being of the planets»*.

2. La lettura materiale del Commento generale n. 27

La lettura ed interpretazione dei principali strumenti convenzionali costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani, con particolare attenzione a quelli che sono stati adottati, aperti alla firma, ratificati ed entrati in vigore nei decenni passati, è un esercizio indispensabile rimesso ai rispettivi Comitati di controllo: è, infatti, necessario aggiornare il portato vincolante di detti strumenti, con l'obiettivo ultimo di promuoverne un'attuazione aderente ai bisogni e alle necessità dei titolari dei diritti, in continua evoluzione.

Nel caso in esame, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali ha strutturato il Commento generale n. 27 in modo decisamente interessante ed innovativo, esaminando le disposizioni del Patto stesso in relazione al portato materiale per approfondire e differenziare le situazioni soggettive – diritti e doveri – in funzione dell'impatto sui processi di sviluppo sostenibile rispetto alla componente ambientale.

Il Comitato delinea in via introduttiva l'oggetto e le finalità del Commento generale, ponendo in evidenza la rilevanza della dimensione ambientale ai fini del godimento dei diritti economici, sociali e culturali, a fronte delle sfide poste dal degrado ambientale e dal cambiamento climatico in una ben chiara contestualizzazione del suo ragionamento nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani.

Muovendo da una ricostruzione che poggia sulle nozioni giuridiche principali e sui principi che hanno orientato l'interpretazione degli organi del sistema onusiano nel determinare – come si vedrà oltre – la dimensione propria dell'obbligo a carico degli Stati Parti nell'attuare il dispositivo convenzionale in esame, il Comitato ne definisce la portata in relazione al dovere dello Stato di rispettare, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali al livello nazionale e sovranazionale. Simili considerazioni sono formulate in capo agli attori non statali, con particolare riferimento alle imprese: la natura privata o mista delle stesse impone un'attenta riflessione allo scopo di tipizzare la responsabilità per lo Stato di regolamentare e vigilare sulle attività di tali soggetti, anche attraverso strumenti di *due diligence*, al fine di prevenire violazioni dei diritti connesse al degrado ambientale.

Nelle successive sezioni del Commento, il Comitato approfondisce l'aspetto della tutela dei gruppi vulnerabili e marginalizzati, nei confronti dei quali gli effetti negativi del deterioramento ambientale risultano spesso amplificati, e la conseguente necessità di assicurare l'accesso alla giustizia e ai rimedi effettivi per i titolari dei diritti economici, sociali e culturali compromessi.

Il Commento si conclude richiamando le misure sulle misure necessarie per dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dal Patto a carico degli Stati Parti, incluse politiche pubbliche, strumenti di valutazione e sistemi di rendicontazione.

2.a *Gli obblighi derivanti dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali per la tutela dell'ambiente e la preservazione dell'ecosistema naturale nel suo complesso*

2.a.1 *Obblighi di carattere generale*

Gli Stati Parti del Patto hanno un obbligo di carattere generale che inerisce il rispetto, la protezione e il godimento dei diritti economici, sociali e culturali.

Innanzitutto, l'obbligo deve essere assicurato nella declinazione negativa ovvero nell'astensione dal compimento di atti che possano contribuire o contribuiscano fattualmente

nell'arrecare danno alle componenti ambientali classiche: aria, terra, acqua, oceani, condizione climatica, biodiversità. Al contempo, è fondamentale prevenire ogni minaccia ambientale grave ed irreversibile attraverso una lettura scientifica ed un intervento preventivo di carattere legislativo, amministrativo, finanziario e giurisdizionale, che includa possibilmente – accanto alla preservazione dell'ecosistema – ogni eventuale forma di ripristino della condizione ambientale originaria.

Ancora, l'obbligo è attribuibile direttamente ai sistemi di governo e, indirettamente, ai soggetti non statali o para-statali, i quali comunque operano sotto il controllo delle stesse autorità statali nel perimetro territoriale o extra-territoriale (O. DE SCHUTTER, *Corporations and Economic, Social, and Cultural Rights*, in E. RIEDEL, G. GIACCA, C. GOLAY (eds.), *Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges*, Oxford University Press, 2014; D. CHIRWA, N. AMODU, *Economic, Social and Cultural Rights, Sustainable Development Goals, and Duties of Corporations: Rejecting the False Dichotomies*, in *Business and Human Rights Journal*, vol. 6(1), 2021 pp. 21-41; B. MEYERSFELD, *Corporations and positive duties to fulfil socio-economic rights: developing international human rights law*, in *The International Journal of Human Rights*, vol. 29(2), 2025, pp. 240–281). In tal senso, le autorità sono chiamate ad adottare la c.d. 'dovuta diligenza' in modo proporzionale rispetto alla intensità o gravità dell'eventuale rischio derivante dalla violazione del dispositivo convenzionale da parte dei soggetti imprenditoriali. La 'dovuta diligenza' si declina non solo nella creazione di quadri normativi ed operativi atti a monitorare il comportamento dell'impresa ma anche a predisporre meccanismi giudiziali e para-giudiziali rimediali in favore delle vittime di iniziative d'impresa territoriali o che si sviluppano lungo la catena del valore.

L'obbligo si declina altresì rispetto alla pubblicità e alla trasparenza circa le procedure e le modalità degli interventi, garantendo in tal modo l'informazione al pubblico e la partecipazione ai processi di pianificazione e decisionali da parte degli individui – cittadini, dei gruppi – difensori dei diritti umani - e delle comunità – popolazioni e minoranze indigene - direttamente interessati da azioni che hanno un impatto ambientale.

Parimenti, l'obbligo implica, nell'eventualità di un possibile rischio dell'intervento sull'ambiente, la programmazione e realizzazione di analisi di impatto ambientale preventivamente e puntualmente configurate e condotte in modo indipendente ed inclusivo delle parti interessate.

Il Comitato inserisce una lettura dell'obbligo che riscontra la necessità, sempre in capo alle autorità statali, di operare in termini positivi e progressivi o, *a contrario*, urgenti e tempestivi per assicurare il godimento dei diritti economici, sociali e culturali, adoperando criteri ed indicatori per valutare se, rispetto ad una base di riferimento, siano garantiti livelli minimi essenziali in favore dei titolari individuali e collettivi più vulnerabili e svantaggiati.

In questo senso l'obbligo implica che le stesse autorità statali non adottino misure atte a delimitare e limitare l'attuazione del Patto Internazionale (c.d. 'retrogression'): ogni eventuale eccezione deve essere motivata e caratterizzare la misura quale temporanea, necessaria, proporzionale e non discriminatoria. Nella lettura ambientale, misure di tale natura potrebbero essere rappresentate da strumenti di regolamentazione 'soft' che agevolano le modalità di verifica del rischio sull'ambiente, anche nel lungo periodo. In linea più generale, le misure – umane, finanziarie, fiscali, tecniche, naturali, culturali, scientifiche, sia pubbliche sia private, sia nazionali sia internazionali – devono essere utilizzate in modo massimale (c.d. «*maximum available resources*»), ai sensi dell'art. 2.1 del Patto Internazionale) e compatibile con i parametri ambientali e gli obiettivi propri dei processi di sviluppo sostenibile (A. D. MITCHELL, J. MUNRO, *An International Law Principle of Non-Retrogression from*

Environmental Protections, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 72(1), 2023, p. 35 ss.; B. T. C. WARWICK, *Concepts of Non-Retrogression in Economic and Social Rights*, in *Human Rights Quarterly*, vol. 47(1), 2025, pp. 115-140).

Richiamando detta lettura ambientale e declinandola rispetto alla sfida del cambiamento climatico, il Comitato ne sottolinea la stretta correlazione con il limitato godimento dei diritti economici, sociali e culturali: ne discende l'obbligo degli Stati di adottare e attuare sia misure di mitigazione e adattamento per la riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con i parametri delle temperature definiti nel quadro Accordi di Parigi, sia di compensazione in favore di individui e gruppi, soprattutto per coloro che si trovano in situazioni di marcata vulnerabilità. In una formulazione più tecnica, le autorità statali devono limitare l'utilizzo, già ampio, di fonti fossili e dei correlati sussidi agevolando invece lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili in modo efficiente nonché la maggiore disponibilità di ecosistemi naturali (foreste, aree terrestri e marine, zone umide) che costituiscono una riserva naturale indispensabile per contrastare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico.

2.a.2 *Obblighi fondamentali (c.d. core-obligations)*

Una seconda tipologia di obblighi in capo agli Stati Parti del Patto era già stata identificata dal Comitato nel [Commento generale n. 3](#), adottato nel 1990: si vuol fare riferimento ai c.d. obblighi fondamentali che implicano la garanzia di livelli essenziali per ogni diritto enunciato nel Patto stesso, indipendentemente dalla circostanza ovvero da situazioni ordinarie o straordinarie. Il livello essenziale (A.R. CHAPMAN, S. RUSSELL, *Core obligations: building a framework for economic, social and cultural rights*, Intersentia, 2002) presenta un carattere fondamentale minimo giacché si correla all'accesso a servizi di base di natura sociale, sanitaria, educativa e culturale e alla protezione dei titolari dei diritti quanto alla sicurezza sociale e alla condizione lavorativa, che deve essere equa e giusta. Si inserisce in questo ragionamento aggiornato la preservazione dell'ambiente, ambito in cui le stesse condizioni giuridiche soggettive ora evocate devono essere assicurate in termini di pieno godimento nel breve, medio e lungo periodo: si include in questo obbligo, laddove la preservazione possa essere non perfettamente garantita, un'azione atta a mitigare gli eventuali effetti negativi dipesi dall'utilizzo eccessivo se non anche dallo sfruttamento delle risorse naturali e a rendere accessibili misure e strumenti procedurali rimediali in favore delle vittime. L'assicurazione, ad opera delle autorità statali, di tutela degli obblighi fondamentali necessita di opportune e fondate motivazioni per possibili e temporanee limitazioni come anche un impegno rafforzato e coordinato per assistere attraverso il canale cooperativo internazionale gli Stati che richiedono supporto a tal fine.

2.a.3 *Obblighi internazionali*

È proprio nella lettura ora richiamata che il Comitato ha precisato che gli Stati Parti del Patto devono prendere in carico obblighi di portata non soltanto nazionale bensì anche, e soprattutto, internazionale.

La dimensione sovranazionale è tipica dell'obbligo di preservazione dell'ambiente e di mitigazione del danno arrecato; essa poggia sul diritto internazionale settoriale vigente per questa disciplina, facendosi riferimento all'impatto di interventi che superano i confini territoriali alterando il godimento dei diritti economici, sociali e culturali quale risultante del

cambiamento climatico, dell'inquinamento in tutte le sue forme, di processi di sviluppo che non riscontrano criteri diffusi di sostenibilità nel lungo periodo.

L'apparato statale, nella sua articolazione pubblica, è peraltro corresponsabile di attività poste in essere da soggetti privati, di natura imprenditoriale, qualora essi operino all'estero e siano comunque sottoposti alla giurisdizione nazionale: in questa dimensione, come già evocato, si rimanda al principio della 'dovuta diligenza' che si applica sia alla produzione su scala nazionale sia alla catena di produzione e fornitura collocata anche al di fuori del territorio domestico e che si traduce nell'adozione di strumenti di regolamentazione e di interventi strategici, volti a disciplinare anche le procedure rimediali a fronte della violazione dei diritti enunciati nel Patto, con particolare attenzione alla connotazione materiale ambientale.

D'altra parte, gli obblighi internazionali – se letti alla luce della categorizzazione tipica dei diritti umani sia di seconda sia di terza generazione – attribuiscono agli Stati Parti il compito di intervenire mediante strumenti di assistenza cooperativa in senso stretto, tenendo nella dovuta considerazione i bisogni essenziali e le specifiche condizioni registrate nei Paesi beneficiari: per promuovere interventi efficaci, le autorità statali sono chiamate a valutare le rispettive responsabilità d'impatto ambientale in una lettura storico-politica e a proporre un insieme di misure cooperative che includano l'assistenza finanziaria, la costruzione delle capacità locali attraverso il trasferimento delle conoscenze tecnologiche, il contrasto ad investimenti illeciti e una gestione di stimolo dei regimi fiscali in essere.

2.a.4 Obblighi rispetto a principi-chiave

Gli obblighi in capo agli Stati Parti del Patto sono stati individuati dal Comitato anche alla luce di alcuni principi-chiave sanciti non soltanto in questo strumento giuridico convenzionale bensì nel più ampio quadro costitutivo del diritto internazionale dei diritti umani.

A titolo esemplificativo, si richiamano i principi di eguaglianza e non discriminazione (M. SEPULVEDA, *Ensuring inclusion and combatting discrimination in social protection programmes: The role of human rights standards*, in *International Social Security Review*, vol. 70, 2017, pp. 13-43), enunciati nell'art. 2.2 del Patto Internazionale e riferibili ad una titolarità tanto individuale quanto collettiva dei diritti economici, sociali e culturali. Invero, se l'impatto derivante dal degrado delle condizioni ambientali in senso lato riguarda in modo generale ciascun individuo, il mancato esercizio partecipativo ai processi decisionali che ineriscono le stesse condizioni ambientali può essere riferito tanto ad individui quanto a gruppi e comunità che – sulla base di fattori multipli quali la razza, il colore, il sesso, l'età, la condizione sociale ed economica, la disabilità, la mobilità migratoria, l'orientamento sessuale e l'identità di genere – sono esclusi da detti processi in modo perdurante e strutturale, determinando il prolungarsi di tale impatto negativo anche sulle generazioni future.

L'accesso paritario alle risorse naturali, soprattutto nelle comunità rurali, unito alla protezione rafforzata di quegli individui e collettività che localizzano la propria residenza nei pressi di aree sottoposte ad intenso sfruttamento e dunque ad alto tasso di inquinamento, sono letti quali obblighi funzionali alla garanzia del rispetto dei principi già ricordati.

A questi si aggiunge, da parte del Comitato, anche la lettura dei diritti economici, sociali e culturali rispetto ai titolari degli stessi, uomini e donne, *ex art. 3* del Patto Internazionale. Le conseguenze derivanti dall'inquinamento diffuso colpiscono in modo determinante e specifico la popolazione femminile, come ben esplicitato nella ricostruzione quantitativa

presentata dalla Procedura Speciale competente in materia di obblighi correlati al godimento di un ambiente sano, pulito, salubre e sostenibile nel suo [rapporto tematico](#) pubblicato nel 2023.

Al contempo, l'alterazione delle condizioni dell'ambiente implica disparità di natura economica e sociale, ostacolando le opportunità di accesso alla terra, alle risorse naturali e ai servizi essenziali da parte delle donne, per uso personale e familiare, incrementando anche la disponibilità e l'utilizzo di linee finanziarie dedicate per lo sviluppo delle comunità di appartenenza.

2.b Obblighi riguardanti specifici diritti

Particolarmente articolato ed interessante è l'approfondimento offerto dal Comitato relativo agli obblighi degli Stati Parti del Patto rispetto a determinati diritti in esso previsti, che possono senza dubbio essere correlati alla preservazione dell'ambiente e alla mitigazione degli impatti derivanti dal suo eccessivo sfruttamento in danno delle risorse naturali e dell'ecosistema nel suo complesso.

È fondamentale menzionare innanzitutto il principio di auto-determinazione e il diritto ad un pieno e libero utilizzo delle risorse naturali, sanciti negli artt. 1 e 25 del Patto Internazionale. Le modalità di detto utilizzo richiedono una regolamentazione che agevoli in via principale le comunità e gli individui mediante un complesso di misure economiche e sociali adottate dai sistemi di governo in consultazione diretta ed inclusiva con gli stessi beneficiari.

Nel contesto lavorativo, con particolare attenzione ai settori produttivi che risentono maggiormente del deterioramento delle condizioni ambientali quali ad esempio l'agricoltura e la pesca, le criticità tipiche dell'accesso alla professione e delle condizioni igienico-sanitarie dello stesso luogo di lavoro possono limitare il pieno esercizio degli artt. 6 e 7 del Patto Internazionale, incentivando soluzioni professionali informali e comprimendo opportunità lavorative per le giovani generazioni. In tali circostanze un potenziamento dei meccanismi ispettivi e il dialogo partecipato con i lavoratori e i rappresentanti delle associazioni di categoria (*ex art. 8*) sono essenziali per assicurare la protezione del diritto in parola, peraltro in linea con gli standard giuridici internazionali sanciti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Dalla lettura prettamente economica del dispositivo del Patto Internazionale a quella sociale, emerge con chiarezza dal ragionamento del Comitato la necessità di proteggere il diritto alla sicurezza sociale, enunciato nell'art. 9: «*access to social security, health care, and social services is essential for reducing vulnerability and inequality and enhancing people's resilience to environment risks*». In tale prospettiva gli schemi ed i sistemi di protezione sociale devono prevedere la gestione dei rischi ambientali per valutare, in termini preventivi e gestionali nonché nel medio e lungo periodo, le condizioni di vulnerabilità individuale e collettiva che dipendono dal deterioramento dell'ambiente ed intervenire in modo efficace e finanziariamente sostenibile. Il diritto alla sicurezza sociale ben si correla alla già evocata *core-obligation* riguardante l'accesso universale ai livelli essenziali di protezione sociale per tutte le categorie di titolari, dai minori di età alle giovani generazioni, dalle donne in maternità alle persone con disabilità, sino alle persone anziane.

La sicurezza sociale è strettamente correlata a condizioni di vita adeguate (art. 11), purché il «*continuous improvement of living conditions*» sia bilanciato rispetto alla preservazione dell'ambiente e possa promuovere «*transitions in areas such as food, water, housing, and transport*

systems to ensure sustainability and resilience to environmental changes. Risorse essenziali quali il cibo e l'acqua potabile richiedono un utilizzo graduale e non intensivo, efficiente e sostenibile ovvero basato sull'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e sulla cultura delle comunità – soprattutto nelle aree rurali ma anche in quelle urbane.

In ultimo, il Comitato sottolinea che anche il diritto ai più elevati standard di salute fisica e mentale e il diritto all'istruzione e alla partecipazione alla vita culturale (artt. 12-15 del Patto Internazionale) sono centrali per garantire che ogni azione ad impatto ambientale non alteri in modo significativo l'ecosistema mettendone a rischio il pieno godimento individuale e collettivo. Invero, se da un lato «*Intersectoral collaboration is vital to addressing the interrelated nature of human, animal, and environmental health and to promoting planetary health, on which human health ultimately depends*», politiche ed interventi mirati nel settore della salute producono effetti 'resilienti' sulla popolazione nel medio e lungo periodo; dall'altro lato la conoscenza, lo studio scientifico e l'analisi delle dinamiche ambientali, consolidano un approccio preventivo atto a preservare le condizioni degli ecosistemi naturali e di coloro che vi vivono, in particolare le giovani generazioni.

3. Diritti e titolari – individui e gruppi – in condizioni di particolare vulnerabilità e svantaggio

Se sinora il Commento generale è stato esaminato nella sua portata materiale, non si può non completarne la disamina proponendone una lettura soggettiva che rimanda ai titolari dei diritti economici, sociali e culturali sanciti nel Patto, individui e gruppi di individui, con specifica attenzione riservata a coloro che vivono in condizioni di marcata vulnerabilità dipesa dall'impatto di processi di crescita economica e di sviluppo sociale non equilibrati rispetto alla componente ambientale.

In questa prospettiva il Comitato menziona: i minori di età, la cui esposizione ad agenti inquinanti altera in modo determinante il loro percorso di crescita ed il loro benessere psico-fisico; le popolazioni indigene, il cui patrimonio identitario e culturale è sempre più a rischio; coloro che lavorano nel settore agricolo e della pesca o che comunque vivono in aree rurali, sovraesposti socialmente ed economicamente all'impatto dipeso dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e indispensabili per la salvaguardia delle conoscenze e delle pratiche di utilizzo sostenibile delle stesse; le persone sfollate per fenomeni ambientali e disastri naturali, che perdono ogni possibilità di esercizio dei loro diritti perché costretti a spostarsi, sovente senza essere co-decisorio del loro futuro in un nuovo contesto.

Il Comitato ritiene fondamentale la partecipazione inclusiva di tali categorie ai processi decisionali che riguardano anche le politiche ambientali: ciò anche al fine di prevenire la gestione di una casistica, oramai ampiamente diffusa, che conferma la corresponsabilità degli attori pubblici e privati nella conduzione di azioni volte a comprimere il pieno godimento ed esercizio dei diritti economici, sociali e culturali, ciò implicando un indispensabile accesso e utilizzo di procedure rimediali per una effettiva compensazione delle vittime.

4. Alcune considerazioni conclusive in ordine al Commento generale n. 27 nel dibattito promosso al livello globale

Nel proporre una lettura aggiornata della componente ambientale nel suo Commento generale n. 27, il Comitato ha chiaramente collaborato con i diversi organismi della *Human Rights Machinery* di Ginevra che operano, pur sempre in modo dinamico ed interdependente, sui temi evocati in questo contributo. Tuttavia, il peso specifico del Commento in parola risiede nel richiamo ad un dispositivo convenzionale vincolante, che pure viene effettuato

dalle diverse Procedure Speciali istituite dal Consiglio dei Diritti Umani per trattare dei diritti economici, sociali e culturali introducendo la lettura ambientale.

Al contempo, la riflessione materiale offerta dal Comitato nel Commento poggia su solide basi interpretative assicurate dagli organi giurisdizionali internazionali e regionali, in particolare la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Inter-americana dei Diritti Umani. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, il Commento si inserisce nel solco tracciato da pronunce quali il *caso Pulp Mills on the River Uruguay*, nel quale la Corte ha riconosciuto l'esistenza di obblighi procedurali di *due diligence* ambientale, inclusa la conduzione di valutazioni di impatto ambientale in presenza di rischi significativi transfrontalieri. Analogamente, nel caso *Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area*, la Corte ha ulteriormente chiarito la portata degli obblighi di prevenzione del danno ambientale, rafforzando l'idea che gli Stati siano tenuti ad adottare misure appropriate per evitare pregiudizi significativi ad altri Stati o a beni comuni. Tali pronunce sono utilizzate dal Comitato per sostenere una lettura degli obblighi del Patto che integra componenti sostanziali e procedurali, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della gestione del rischio. Ancora più incisivo appare il richiamo alla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, che ha svolto un ruolo pionieristico nel collegare in modo diretto ambiente e diritti umani. Di particolare rilievo è il parere consultivo *Advisory Opinion OC-23/17*, nel quale la Corte ha affermato che la tutela dell'ambiente costituisce una condizione autonoma e al contempo strumentale per l'esercizio di una pluralità di diritti fondamentali, riconoscendo altresì obblighi extraterritoriali degli Stati in presenza di danni ambientali significativi. Tale orientamento è stato ulteriormente sviluppato nella giurisprudenza contenziosa, come nel *caso Lbaka Honbat Association v. Argentina*, in cui la Corte ha riconosciuto la violazione di diritti economici, sociali, culturali e ambientali in connessione con la degradazione degli ecosistemi tradizionalmente utilizzati da comunità indigene.

Il richiamo alla giurisprudenza internazionale e regionale ha consentito al Comitato di articolare gli standard contenuti nel Commento in linea con tale casistica: l'utilizzo di un linguaggio vincolante, nella declinazione delle diverse categorizzazioni degli obblighi a carico degli Stati Parti del Patto Internazionale, conferma senza alcun dubbio il peso materiale delle situazioni giuridiche soggettive in esso enunciate, la duplice lettura della titolarità individuale e collettiva delle stesse, ed in ultimo la rilevanza della componente ambientale per una rinnovata prospettiva della tensione, costruttiva, tra diritti di seconda e terza generazione nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani.

CRISTIANA CARLETTI